



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 1-BRESCIA



**Ambito sociale territoriale 1-Brescia
Assemblea dei Sindaci del 30 gennaio 2025**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA Ambito sociale territoriale 1-Brescia

in coerenza con le disposizioni contenute nell'art. 12 comma 6 della DGR N. XI/6762 di Regione Lombardia del 25/07/2022 "ATTUAZIONE L.R. 22/2021: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI, DEL COLLEGIO DEI SINDACI, DEL CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI E DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO"

DISPONE:

Art. 1

Composizione, attribuzioni dell'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA

1. L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni compresi nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale come definito dalle L. 328/00, L.r. 3/2008, L.r. 33/2009, articolo 7 bis, comma 6.
2. L'Assemblea ha la sua sede presso l'Ente Capofila del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale.
3. In tutte le ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale previste dalla legge, la rappresentanza del Comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.
4. Restano ferme le competenze dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona (L. 328/00, L.r. 3/2008, L.r. 33/2009, articolo 7 bis, comma 6), in merito alla definizione del piano economico-finanziario, al riparto delle risorse provenienti dalle diverse fonti di finanziamento e alla definizione dei servizi in ambito sociale programmati e gestiti in forma associata e di competenza delle autonomie locali, nonché quelle disposte dai provvedimenti regionali.
5. L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA provvede, nell'area territoriale di competenza, a:
 - a) formulare la programmazione del Piano di Zona di Ambito Territoriale e gestire le azioni operative previste (L.328/2000 e L.r. 3/2008) in auspicabile integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario nonché con le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale.
 - b) fornire ausilio all'Assemblea dei sindaci del distretto nello svolgimento delle funzioni

del comitato dei sindaci del distretto di cui all'art. 3 quater D. Lgs. 502/92, portando all'attenzione dell'Assemblea del distretto peculiarità territoriali da considerare all'interno di un quadro complessivo di integrazione;

- c) gestire operativamente, anche tramite accordi/intese, i livelli di integrazione tra i servizi sociali di prossimità e gli interventi sociosanitari e sanitari territoriali;
- 6. La prima riunione dell'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA è convocata ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente dal componente più anziano.
- 7. Il Presidente viene eletto, nella prima seduta dell'Assemblea, all'unanimità, con le modalità previste dell'art. 2, comma 14.
- 8. Con le stesse modalità e con distinta votazione viene eletto il vice Presidente, che sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente.
- 9. Il Presidente e il vice Presidente rimangono in carica 5 anni.
- 10. Nell'eventualità in cui siano modificati gli assetti territoriali degli Ambiti Territoriali Sociali si procede al rinnovo delle cariche elettive dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona.

Art. 2

Modalità di funzionamento dell'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA

- 1. Al Presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione delle sedute.
- 2. La convocazione dei componenti, sottoscritta dal Presidente, è disposta con avviso scritto trasmesso per via telematica ai singoli componenti almeno 7 giorni prima della seduta.
- 3. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire per via telematica ai singoli componenti almeno ventiquattr'ore prima dell'ora fissata per la seduta.
- 4. Le Assemblee sono convocate, di norma, presso idonei locali individuati dal Presidente dell'Assemblea.
- 5. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è inviata a ciascun componente in via telematica.
- 6. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione per via telematica ai componenti delle Assemblee.
- 7. All'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona possono essere invitati a partecipare:
 - a) il Direttore Generale della ATS o suo delegato;
 - b) il Direttore Generale della ASST o suo delegato;
 - c) Il Direttore di Distretto o suo delegato.
- 8. Qualora l'ordine del giorno preveda la discussione di argomenti a carattere sanitario, sociosanitario o sociale che coinvolgono direttamente gli Enti e/o i servizi localizzati sul territorio dell'Ambito Territoriale, indipendentemente dalla sede di rappresentanza legale, le Assemblee possono essere integrate da un rappresentante degli enti stessi, che vi partecipa senza diritto di voto.

9. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione della documentazione ritenuta utile e indispensabile e di ottenere dal Presidente tutte le notizie ed i chiarimenti necessari.
10. Le sedute sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del Presidente dell'Assemblea, sia altrimenti stabilito.
11. L'Assemblea è validamente riunita quando è presente almeno il Presidente.
12. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.
13. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.
14. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.
15. Ogni proposta messa in votazione nell'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA si intende approvata quando abbia raccolto l'unanimità dei voti dei Sindaci, o loro delegati, presenti.
16. Il Presidente convoca l'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA di norma almeno 2 volte all'anno.

Art. 3

Funzioni di assistenza tecnico professionale e pubblicazione degli atti

1. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, convocazione, verbalizzazione e pubblicazione degli atti (anche attraverso le pagine web dell'Ambito Territoriale nel sito istituzionale del Comune capofila) dell'Assemblea dei Sindaci del Piano Di Zona sono svolte dal responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito.
2. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali che devono evidenziare con chiarezza le decisioni assunte dall'Assemblea in merito ai temi all'ordine del giorno e l'esito di eventuali votazioni; copia di ciascun verbale è trasmessa in via telematica ai componenti dell'Assemblea. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal responsabile dell'Ufficio di Piano in qualità di segretario verbalizzante, dal Presidente dell'Assemblea o dal vice Presidente. I verbali delle sedute approvati dall'Assemblea sono pubblicati sul sito web dell'ente capofila del Piano di Zona.
3. La documentazione pertinente l'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA (ed in particolare convocazioni e verbali) fa parte del patrimonio documentale dell'Ente capofila del Piano di Zona e viene gestita e conservata nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

Art.4
Diritti di partecipazione dei cittadini

L'Assemblea può promuovere consultazioni, invitando a parteciparvi i cittadini dei Comuni facenti parte dell'Ambito, le loro organizzazioni anche sindacali, e le loro espressioni associative, ivi comprese le associazioni di volontariato e di tutela di diritti, allo scopo di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

Art. 5
Vigilanza

Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona sono svolte dal Presidente.

Art. 6
Deleghe

Ogni Sindaco può delegare a partecipare all'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona un proprio rappresentante, individuato tra un altro Sindaco dell'Assemblea o tra gli Assessori o i Consiglieri del proprio Comune. Tale delega può essere limitata ad una sola seduta oppure permanente (salvo revoca della stessa) e coincidente con il mandato del Sindaco delegante.

Art. 7
Cessazione degli incarichi

Nei casi in cui si verifichi la cessazione dell'incarico come Amministratore presso il Comune prima della naturale scadenza dei mandati elettivi dell'Assemblea, il rappresentante eletto rimane transitoriamente in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del proprio successore, che deve avvenire entro e non oltre 90 giorni. Il Presidente in carica deve indire il prima possibile nuove elezioni.

Art. 8
Modalità di funzionamento e consultazioni/votazioni a distanza

1. Le riunioni dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona possono tenersi altresì a distanza in modalità telematica, anche mediante collegamento in videoconferenza di tutti o parte dei componenti, comunque in modalità sincrona, al fine di consentire la partecipazione e l'intervento da luoghi diversi dalla sede istituzionale, in modo simultaneo e in tempo reale;
2. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci può, a fini conoscitivi/consultativi e/o in casi d'urgenza, invitare i propri componenti ad esprimere il proprio parere tramite consultazione/votazione a distanza in relazione ad argomenti di cui si ritenga

necessario/importante il parere dei Sindaci o loro delegati.

3. Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata ad esprimere il proprio parere tramite consultazione a distanza sugli argomenti indicati dal Presidente, la stessa dovrà essere resa tramite Posta Elettronica Certificata all'Ufficio di Piano e sarà archiviata digitalmente e conservata presso l'ufficio stesso. L'esito sarà ratificato nella prima seduta utile e le risultanze riportate a verbale.

Art. 9

Modifiche al regolamento

L'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona può modificare o integrare il presente regolamento. Ogni modifica si intende approvata quando raccolga l'unanimità dei voti dei Sindaci, o loro delegati, presenti e votanti.

Art.10

Approvazione regolamento

Il presente regolamento è esecutivo in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

Ai fini della prima applicazione del presente Regolamento le cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona sono ricoperte dagli attuali Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona fino alla scadenza prevista.